



CONTO GIUDIZIALE
ANNO 2016
(ART. 233 D.LGS. 267/2000)

AGENTE CONTABILE

**AGENZIA FIORENTINA PER
L'ENERGIA S.R.L.**





ESERCIZIO 2016

ATTO DI NOMINA

AGENTE CONTABILE





CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 655 del 04/05/2016

Classifica: 002.14

Anno: 2016

(6717958)

<i>Oggetto</i>	CONTRATTO DI SERVIZIO CON AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA SRL PER SERVIZI STRUMENTALI ALL'ENTE NEL SETTORE ENERGETICO, DA AEFETTUARE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. AFFIDAMENTO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 10BIS DELLA L.R.T. 22/2015
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PERSONALE
<i>Riferimento PEG</i>	85
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Dr.ssa Laura Monticini
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PERSONALE

SABCA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

Impegno	Anno	Capitolo	Articolo	Importo
€	2016	17331	0	327.280,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

RICHIAMATI

- la legge, n. 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

- il D.P.R., n. 412/1993 *“Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10”* e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 39/2005 e s.m.i. che all’art. 3 bis delega le Province ad effettuare i controlli necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione nel territorio dei comuni aventi popolazione inferiore a 40.000 abitanti;
- il D.Lgs. n. 192/2005 *“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia.”* e s.m.i.;
- il D.L. 63/2013 *“Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione Europea....., e le modifiche da questo apportate al citato D.Lgs. 192/2005;*
- il D.P.R. 74/2013 *“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici”* che ha introdotto delle modifiche al quadro normativo in tema di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 25/R del 3.3.2015 con il quale è stato emanato il *“Regolamento Regionale di attuazione dell’articolo 23 sexies della L.R. 25 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici”;*
- la delibera della Giunta Regionale n. 1228 del 12.12.2015 con la quale sono state approvate le *“Linee guida regionali di attuazione dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 23 sexies della legge Regionale 24 febbraio 2015, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici)”;*
- la delibera della Giunta Regionale n. 1300 del 29.12.2015 con la quale sono stati approvati i *“Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionale in materia di controllo degli impianti termici”* e definiti gli importi dei contributi per i costi dei controlli;

RICORDATO che:

- con deliberazione C.P. n. 132 del 24/7/2000 la Provincia di Firenze, cui dal 1° gennaio 2015 è subentrata la Città Metropolitana di Firenze per effetto del riordino recato dalla L. 56/2014, ha partecipato alla costituzione dell’Agenzia Fiorentina per l’Energia s.r.l. al fine di migliorare la gestione della domanda di energia mediante la promozione dell’efficienza energetica, favorire la protezione dell’ambiente ed un migliore utilizzo delle risorse energetiche locali;

- con deliberazione C.P. n. 79 del 30.05.2011 è stato approvato il nuovo statuto della società qualificabile come società strumentale dell'ente ai sensi dell'art. 13 della L. 248/2006;
- la Città Metropolitana di Firenze esercita sull'Agenzia Fiorentina per l'Energia srl, nella quale detiene il 93,448% del capitale sociale, compiti di programmazione e di indirizzo in via permanente, compresi quelli di controllo esterno analoghi a quelli esercitati al suo interno per l'espletamento delle proprie competenze e finalità istituzionali e sulle attività e servizi collegati, secondo gli indirizzi dettati dalla con deliberazione di G.P. 152 del 29.11.2013;
- il controllo analogo, di cui al paragrafo precedente, impone un rapporto di stretta strumentalità fra le attività dell'impresa *in house* e le esigenze pubbliche che l'Ente controllante è chiamato a soddisfare;
- la sentenza n. 1/2008 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in caso di affidamento *in house providing*, allinea la Società *in house* all'Ente stesso di appartenenza, non essendo dunque sufficiente il solo capitale in mano interamente pubblica, la natura non commerciale della società ed il controllo puntuale, ma – come nel caso in ispecie – la Città Metropolitana esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni più importanti dell'Agenzia in questione;

DATO ATTO del parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, espresso con nota del 10.11.2010 prot. 0062924, che ha qualificato, a seguito di richiesta di parere dell'Amministrazione Provinciale, il servizio di verifica impianti termici come “*attività riconducibile alla produzione di beni e servizi da erogare per lo svolgimento di funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui resta titolare l'ente di riferimento e con cui lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali*”;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge 56/2014, dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
- la medesima legge nell'individuare le funzioni fondamentali delle Città Metropolitane e delle Province, rinvia a successivi atti della Regione o dello Stato la determinazione in ordine al mantenimento o meno delle funzioni, da adottare entro i termini previsti dalla legge medesima (comma 91 e segg.);
- l'art. 1, comma 89, della predetta Legge prevede comunque che “*le funzioni che nell'ambito di riordino sono trasferite dalle Province ad altri Enti Territoriali continuano ad essere da esse esercitate, fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'Ente subentrante*”;

- la Regione Toscana ha approvato la Legge Regionale n. 22 del 3.3.2015, relativa a *“Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”*, nella quale si prevede:
 - all’art. 2, comma 1, punto e), che le funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione, sono oggetto di trasferimento alla Regione medesima;
 - all’art. 10, commi 13 e 14, il subentro della Regione Toscana nelle società ed enti partecipati che *“esercitano in via esclusiva attività inerenti la funzione trasferita e nei quali la provincia o la città metropolitana detengono la maggioranza assoluta delle quote”*, tra le quali rientra la società Agenzia Fiorentina per l’Energia s.r.l.;
 - all’art. 10 bis, introdotto con la recente modifica approvata con L.R.T. N. 9 DEL 5.2.2016, che dall’1.7.2016 decorre il trasferimento alla Regione Toscana delle funzioni di controllo degli impianti termici e il subentro della Regione nelle Società ed enti partecipati che *“esercitano in via esclusiva attività inerenti la funzione trasferita e nei quali la provincia o la città metropolitana detengono un maggioranza assoluta delle quote”* demandando a una deliberazione della Giunta Regionale la determinazione delle prescrizioni cui le province e la Città Metropolitana di Firenze devono attenersi in ordine ai requisiti statutari, contrattuali o gestionali di enti o società, partecipate da tali amministrazioni e svolgenti attività inerenti l’art. 10 bis della L.R.T. 22/2015, ai fini del subentro della Regione nella partecipazione;
 - con deliberazione della Giunta Regionale n. 190 del 16.3.2016 sono stati approvati gli indirizzi operativi per il subentro nei contratti di servizio stipulati con le società che esercitano le suddette attività e nella partecipazione societaria, richiedendo che i contratti di servizio delle medesime società siano adeguati alla normativa regionale in tempo utile;
 - è richiesto, in particolare, alle Province e alla Città Metropolitana, che non avessero ancora provveduto, di stipulare contratti di servizio con durata almeno fino al 31.12.2016 e ciò al fine di garantire la continuità del servizio;
 - la normativa regionale ha precisato che dall’1.7.2016 spetteranno alla Regione Toscana tutte le entrate derivanti dal presente servizio;

VISTO il “Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate dalla Città Metropolitana di Firenze” e la relativa relazione tecnica, ex art. 1, comma 612 della Legge Finanziaria 2015 (L.190/2014), approvati con atto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 20.04.2015, nei quali si prevede, tra l’altro, la dismissione della partecipazione nella Società Agenzia Fiorentina per l’Energia in quanto le funzioni

strumentali svolte rientrano nel processo di riordino sopraindicato ed è prevista la successione della Regione Toscana nella partecipazione, ex art. 10 della L.R.T. n. 22/2015;

TENUTO CONTO che:

- per la gestione del servizio di verifica di rispondenza degli impianti termici alle norme vigenti, la Città Metropolitana di Firenze, in qualità di socio di maggioranza, con la determinazione dirigenziale n. 489 del 7.4.2015, ha affidato in house providing alla Società Agenzia Fiorentina per l'Energia srl tale attività per il periodo 1.1.2015 – 31.5.2015, prevedendo la possibilità, laddove non concluso il processo di riordino, di prorogare il servizio fino al 31.12.2015 (contratto di servizio rep. 155/2015);
- con le determinazioni dirigenziali n.851/2015 e 1019/2015 è stato disposto, ai sensi dell'art. 3 del contratto di servizio, di continuare ad avvalersi della società in parola per l'espletamento dei servizi strumentali indicati in detto contratto fino al 31.8.2015;

RICORDATO che il 31 maggio 2015 è venuta a scadenza la convenzione sottoscritta in data 26/11/2013 rep. 270/2013 tra la Provincia di Firenze e l'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, per lo svolgimento, con riferimento al territorio del circondario, delle funzioni delegate dalla provincia medesima ed in dettaglio indicate all'art. 2) punto 2 della convenzione;

VISTO inoltre l'Atto di Indirizzo n. 43/2015, proposto dal Sindaco delegato all'Ambiente Dott. Giunti alla Giunta dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, avente ad oggetto la situazione del Servizio di ispezione e controllo impianti termici di competenza dell'Unione dei Comuni del quale si riportano le conclusioni *“...per gestire il periodo transitorio, l'Unione dei Comuni potrebbe riaffidare un nuovo appalto di servizi, utilizzando le modalità e le procedure previste nella D.G.E. CEV n. 19 del 10.04.2008 Allegato A, oppure, più opportunamente, far gestire direttamente il servizio all'Agenzia Fiorentina per l'Energia, trasferendo le risorse necessarie dal bilancio dell'Unione dei Comuni al bilancio della Città Metropolitana di Firenze”*;

CONSIDERATO che:

- per la gestione del servizio di verifica di rispondenza degli impianti termici ubicati nell'area fiorentina alle norme vigenti, la Città Metropolitana di Firenze - in qualità di socio di maggioranza - ha affidato, con determinazione dirigenziale n. 1422 del 16.10.2015, in *house providing* alla Società Agenzia Fiorentina per l'Energia srl tale attività, approvando il relativo contratto di servizio con durata fino al 31.12.2015 e comprensivo anche dei controlli sugli impianti ubicati nei Comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa;

- in data 21.10.2015 è stato stipulato il contratto di servizio rep. 214/2015;
- in tale contratto è stata prevista la possibilità, laddove non concluso il processo di riordino e le attività in esso previste non completate, di prorogare il servizio fino alla data di effettivo avvio della funzione da parte dell'ente subentrante;
- con nota pec prot. n. 0683430 del 23.12.2015 il Dr. Gennaro Giliberti, dirigente responsabile del contratto di servizio, a seguito di richiesta avanzata dalla Società Agenzia Fiorentina per l'Energia s.r.l., ha concesso la proroga dei termini del contratto di servizio fino al 31.3.2016 per consentire la conclusione delle attività previste nel medesimo;
- conseguentemente con determinazione dirigenziale n. 213 del 18.2.2016 è stato rideterminato l'impegno n. 3100/2015, assunto sul capitolo 18653 del bilancio di previsione 2015 con determinazione dirigenziale n. 1422 del 16.10.2015, riducendone l'importo da euro 265.000,00 ad euro 99.209,70 ed impegnato sul capitolo 17331 del bilancio 2016 dell'ente la somma di euro 165.790,30 in quanto relativa ad attività previste dal contratto di servizio che verranno espletate nell'anno 2016;

PRESO ATTO che il contratto di servizio con la Società in *house providing* Agenzia Fiorentina per l'Energia srl deve essere rinnovato tenendo conto degli indirizzi impartiti dalla Regione Toscana con la citata D.G.R.T. n. 190/2016, avuto riguardo in particolare alla durata da quest'ultima richiesta ed al previsto subentro in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti da tale contratto a far data dall'1.7.2016;

VISTO lo schema di contratto di servizio dal quale si evince la tipologia delle prestazioni richieste alla Società (art. 2), con indicazione del periodo di esecuzione e conseguentemente l'importo complessivo del contratto ed al tempo stesso l'importo riferito al primo semestre 2016, di competenza della Città Metropolitana (art. 3);

DATO ATTO:

- che il contratto si riferisce al controllo degli impianti posti nel territorio metropolitano, ivi compresi quelli dei Comuni facenti parte dell'Unione Circondario Empolese Valdelsa;
- che l'importo complessivo previsto per l'annualità 2016, pari ad euro 963.700,00 (IVA compresa), è compatibile con quello dei contratti di servizio relativi agli anni 2013, 2014 e 2015, tenuto conto delle modifiche normative sopravvenute e dell'ampliamento del territorio di riferimento;
- che l'importo a carico della Città Metropolitana, calcolato sulla base delle attività richieste alla Società entro il 30.6.2016 come stabilite all'art. 3 dello schema di contratto, ammonta ad euro 327.280,00 (IVA compresa);

- che il rimanente importo resta a carico della Regione Toscana a seguito del subentro nei rapporti attivi e passivi derivanti dal contratto di servizio con decorrenza 1.7.2016;
- che tali importi costituiscono il tetto massimo della spesa, essendo alcune voci di spesa legate all'effettiva prestazione calcolata a misura come stabilito nel medesimo art. 3;
- che con posta certificata prot. n. 94697 del 26.04.2016 la Società ha comunicato di aver incassato fino al 15 aprile 2016 la somma complessiva di euro 415.545,02 che verrà introitata sui pertinenti capitoli di bilancio;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 aggiornato con D. Lgs. 126/2014, art. 163 "*Esercizio provvisorio e gestione provvisoria*":

- comma 1. *Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.*
- comma 3. *L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222.*
- comma 5. *Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*
 - a. *tassativamente regolate dalla legge;*
 - b. *non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
 - c. *a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.*

VISTI il D.M. 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, ed il successivo Decreto in data 1 marzo 2016 con i quali il Ministero dell'Interno ha ufficializzato l'ulteriore

differimento, dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015, del termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione, ed il rinvio dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione delle città metropolitane per l'anno 2016;

VISTE:

- le delibere di Consiglio Metropolitan n. 63 del 08.7.2015 e n. 64 del 8.7.2015 che approvano il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio 2015/2017;
- le delibere di Consiglio Metropolitan n. 69 del 22.7.2015 e n. 90 del 28.10.2015 che approvano il Piano Esecutivo di Gestione 2015/2017;
- le delibere di Consiglio Metropolitan n. 91 e n. 92 del 25.11.2015 con cui sono state approvate rispettivamente le ultime variazioni di Bilancio e di Peg;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 100 del 23/12/2015 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016/2018;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 4 del 17/02/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo provvisorio 2016;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", con particolare riferimento all'art. 107 in materia di competenze dirigenziali e all'art. 183 che disciplina gli impegni di spesa;
- lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che la Città metropolitana, nelle more dell'approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima;
- gli artt. 3, 6, e 7 della L. 136/2010 così come modificata dal D.L. 187/2010 e convertita in L. 217 del 17.12.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 20 del Regolamento di Contabilità della Provincia di Firenze che, per quanto previsto nelle disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana approvato con deliberazione della Conferenza Metropolitana n.1/2014, continua ad essere applicato nelle more dell'adozione di regolamento propri di tale nuovo ente;
- l'Atto del Sindaco Metropolitan n. 88 del 30.12.2015 con il quale è stata approvata la nuova macrostruttura dell'ente;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 69 del 31.12.2015 con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di Dirigente della nuova Direzione "Personale, Provveditorato e Partecipate";

- l'Atto Dirigenziale n. 149 del 3.2.2016 di attribuzione alla sottoscritta dell'incarico inerente le funzioni di supporto, di raccordo e facilitazione delle strutture regionali avulse nonché delle strutture regionali subentrate in materia di energia, compresa la gestione del contratto di servizio con la società Agenzia Fiorentina per l'Energia srl che, dall'1.7.2016, sarà trasferita alla Regione Toscana;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa

1. di affidare alla Società Agenzia Fiorentina per l'Energia s.r.l. le attività tutte indicate all'Art. 2) dello schema di contratto di servizio allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo schema del Contratto di Servizio allegato al presente atto, costituito da n. 16 articoli, da considerare parte integrante e sostanziale della presente determinazione, al fine di procedere alla relativa formalizzazione, tramite scrittura privata, con la Società Agenzia Fiorentina per l'Energia s.r.l.;
3. di dare atto che la spesa derivante dalla presente determinazione ha carattere continuativo ed è necessaria per assicurare i controlli sugli impianti termici previsti dalla legge statale e regionale;
4. di impegnare a tal fine, a favore della Società Agenzia Fiorentina per l'Energia srl la somma complessiva di euro euro 327.280,00 (IVA compresa) relativa al pagamento delle prestazioni richieste fino al 30.6.2016 sul capitolo 17331 "Prestazioni di servizio per Agenzia Fiorentina per l'Energia", capitolo affidato al Dirigente della Direzione Personale, Provveditorato e Partecipate che presenta la necessaria disponibilità economica;
5. di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, che l'impegno di spesa assunto con la presente determinazione riguarda le attività relative al primo semestre 2016 in quanto dall'1.7.2016 la Regione Toscana ha stabilito di assumersi le funzioni legate ai controlli sugli impianti termici e quindi di subentrare in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal contratto di servizio di cui al precedente punto 2);
6. di provvedere alla liquidazione dei corrispettivi sopra indicati, con successivi provvedimenti a seguito di presentazione di regolari fatture da parte della Agenzia Fiorentina per l'Energia s.r.l. accompagnate da analitica relazione mensile sull'attività svolta nel periodo considerato, formulata come indicato all'art. 3 del contratto;

7. di dare atto che:
- a. per il presente atto il responsabile del procedimento è la sottoscritta;
 - b. che le prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti giuridicamente distinti ma da esse soggette a controllo analogo (società *in house*) rientrano tra le operazioni esenti da tracciabilità;
 - c. ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. "a", punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102 si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;
 - d. il presente atto è soggetto alla pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente" così come previsto dagli artt. 22 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013, ed in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1 comma 32 della L. n. 190/2012 (c.d. "Legge anticorruzione");
8. di confermare che la Società nella realizzazione degli obiettivi dovrà attenersi alle specifiche disposizioni e vincoli in materia di appalti di servizi e forniture previsti per le società pubbliche, di cui all'art. 7 del citato Contratto di Servizio;
9. di inoltrare il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità della Città Metropolitana di Firenze, ai Servizi finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta;
10. di comunicare il presente atto alla Società Agenzia Fiorentina per l'Energia s.r.l., alla Regione Toscana ed all'Ufficio Partecipate.

Firenze 04/05/2016

**MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE
PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO
PERSONALE**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico

e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
<http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE D.D.n. 655 del 04/05/2016

Repertorio _____ Fasc. n. _____

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DOCUMENTALI, LE ISPEZIONI E LA GESTIONE DEL CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CUI AL D.LGS. 192/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DPR 74/2013 L.R. N.39/2005 E D.P.G.R. N.25/R/2015

FRA I SOTTOSCRITTI

- Dott.ssa Laura Monticini nata a Firenze il 05/06/1956, la quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma in nome e per conto della **CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE** nella sua qualità di Dirigente Personale Provveditorato e Partecipate, in applicazione dell'art. 107, co. 3, lett. c) del D.Lgs. 267/00, nonché in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente, domiciliato per le funzioni presso la sede dell'Ente medesimo;

- Dott. Sergio Gatteschi, nato a Firenze il 29.03.1954, giusti i poteri conferitigli con delibera dell’Assemblea dei Soci del 16.04.2013, Amministratore Unico della **SOCIETA’ AGENZIA FIORENTINA PER L’ENERGIA S.R.L.** che interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio ma in nome e per conto della medesima **SOCIETA’** con sede in Firenze, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze con codice fiscale e partita iva 05081900481, quale suo legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della **SOCIETA’**, da ora in poi denominata “**SOCIETA’**”,

PREMESSO CHE:

- con Legge Regionale n. 39/2005 art. 3 bis la Provincia, ora **CITTÀ METROPOLITANA**, è stata delegata ad effettuare i controlli necessari

all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione nel territorio dei comuni aventi popolazione inferiore a 40.000 abitanti;

- con Decreto del Presidente della Giunta regionale del 3 marzo 2015, n. 25/R è stato emanato il *“Regolamento Regionale di attuazione dell'articolo 23 sexies della L.R. 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) “esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici”*, pubblicato su BURT n. 11 del 09/03/2015;

- con Delibera della Giunta Regionale del 15 dicembre 2015, n.1228 sono state approvate le *“Linee guida regionali di attuazione dell'articolo 17 del decreto del presidente della giunta regionale 3 marzo 2015, n.25/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici)”*, di seguito indicate come **“linee guida”**;

- con Delibera della Giunta Regionale del 29 dicembre 2015, n.1300, sono state approvati *“Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di controllo degli impianti termici”*, che definiscono gli importi dei contributi per i costi dei controlli;

- con deliberazione Consiliare n. 132 del 24/7/2000 la Provincia di Firenze ha partecipato alla costituzione dell'Agenzia Fiorentina per l'Energia s.r.l. al fine di migliorare la gestione della domanda di energia mediante la promozione dell'efficienza energetica, migliorare la protezione dell'ambiente e favorire un migliore utilizzo delle risorse energetiche locali;

- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 in data 30.05.2011 è stato approvato il nuovo statuto della SOCIETA' qualificabile come SOCIETA' strumentale dell'ente ai sensi dell'art. 13 della L. 248/2006;

- che ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 56/2014, dal 1° gennaio 2015 la CITTÀ METROPOLITANA di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza

pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

- la medesima legge 7/4/2014, n. 56, nell'individuare le funzioni fondamentali delle Città Metropolitane e delle Province, rinvia a successivi atti della Regione o dello Stato la determinazione in ordine al mantenimento o meno delle funzioni, da adottare entro i termini previsti dalla legge medesima (comma 91 e segg.);

- l'art. 1, comma 89, prevede comunque che *“le funzioni che nell'ambito di riordino sono trasferite dalle Province ad altri Enti Territoriali continuano ad essere da esse esercitate, fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante”*;

- la Regione Toscana ha approvato la Legge Regionale n. 22 del 3.3.2015, relativa a *“Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali nn. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”*, nella quale si prevede all'art. 2) punto e) che le funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione, sono oggetto di trasferimento alla Regione medesima;

- oltre al trasferimento delle funzioni la suddetta Legge prevede il subentro della Regione Toscana nelle Società ed enti partecipati che *“esercitano in via esclusiva attività inerenti la funzione trasferita e nei quali la provincia o la città metropolitana detengono un maggioranza assoluta delle quote”* ;

- la Società Agenzia Fiorentina per l'Energia rientra fra tali società ed è pertanto prevista la successione della Regione Toscana, ex art. 10 comma 16 della LRT n. 22/2015 nella partecipazione;

- rilevato inoltre che, ai sensi delle modifiche alla Legge n. 22 del 3.3.2015, introdotte con l'art. 10 bis della Legge Regionale n. 9 del 5.2.2016, ~~e~~ in deroga a quanto inizialmente previsto, si prevede il trasferimento delle funzioni in materia di controlli degli impianti termici dal 01.07.2016 e che pertanto è necessario continuare ad assicurare il servizio di ispezione degli impianti termici, strumentale all'Ente fino al 30/06/2016 e comunque fino alla data di effettivo trasferimento delle stesse alla

Regione Toscana;

- per la gestione del servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici, la Città Metropolitana di Firenze - in qualità di socio di maggioranza - ha affidato, con le determinazioni dirigenziali n. 489 del 7.4.2015 e n.1422 del 16.10.2015, in house providing alla Società Agenzia Fiorentina per l'Energia srl, tale attività per il periodo 1.1.2015- 31.12.2015;

- con nota in data 23/12/2015, inviata tramite PEC 0683430 72015 , il Responsabile del contratto di servizio ha concesso una proroga per le attività in esso comprese fino al 31/03/2016;

- con Delibera della Giunta Regionale del 16 marzo 2016, n.190 sono state approvati gli *“Indirizzi per lo svolgimento delle funzioni in materia di controllo degli impianti termici e prescrizioni per i requisiti statutari, contrattuali e gestionali per il subentro della Regione nelle quote di partecipazione di società o enti delle province e della città metropolitana di Firenze, di cui all'articolo 10 bis, comma 3, della l.r. 22/2015”*, che tra le altre cose prevedono che la durata dei contratti di servizio dovranno avere efficacia temporale almeno fino al 31/12/2016 e non presentare clausole che comportino la decadenza di detto atto per effetto del trasferimento della funzione alla Regione, per consentirne alla stessa un subentro nel controllo della società senza interruzioni delle attività;

Tutto ciò premesso e considerato tra le parti, come sopra qualificate, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 – Responsabili del contratto

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Responsabile del presente Contratto di Servizio è, per la CITTÀ METROPOLITANA di Firenze, la Dirigente al Personale Provveditorato e Partecipate, Dott.ssa Laura Monticini e, per la SOCIETA', l'Amministratore Unico Sergio Gatteschi.

Art. 2 – Oggetto del contratto base e relativi responsabili tecnici

Il presente Contratto di Servizio ha per oggetto le seguenti attività, come meglio di seguito dettagliate:

2.1) Accertamenti ed ispezione degli impianti termici: responsabile tecnico Ing. Massimo Pepe;

2.2) Servizio di riscossione per la CITTÀ METROPOLITANA delle entrate derivanti dalle attività di cui sopra: responsabile tecnico Dott.ssa Susanna Seminara;

I soggetti indicati quali responsabili tecnici sovrintendono alla singola attività sotto il profilo tecnico, sotto la responsabilità e la supervisione dell'amministratore Unico che rimane il Responsabile ultimo nei riguardi della CITTÀ METROPOLITANA di tutte le attività oggetto di questo contratto.

La Città Metropolitana si riserva di nominare l'eventuale responsabile tecnico per gli aspetti di sua competenza.

Art. 2.1) – Attività di accertamento ed ispezione impianti termici - Dettaglio

Tale attività consiste negli accertamenti documentali e nell'ispezione degli impianti termici, con la connessa attività di informazione e di raccolta dati, di cui al D.Lgs. n. 192/2005, D.P.R. n. 74/2013 e D.P.G.R. n. 25/r del 3.03.2015.

Ha ad oggetto tutti gli impianti termici installati sul territorio della CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE, esclusi quelli installati nei territori comunali di Firenze, Scandicci, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio ed Empoli e deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida.

Ai fini del presente affidamento, si definisce “impianto termico”, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l) tricies del D.Lgs. 192/2005: *“impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti*

termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Sono oggetto degli accertamenti e delle ispezioni, ai sensi del DPR n.74/2013 e del regolamento DPGR n.25/R gli impianti termici con generatore a fiamma, di potenza termica utile nominale non inferiore ai 10 kW, gli impianti termici con generatore costituito da gruppo frigorifero/pompa di calore, di potenza termica utile nominale in raffrescamento non inferiore ai 12 kW, impianti alimentati da teleriscaldamento di potenza termica utile nominale non inferiore ai 10 kW e impianti cogenerativi di potenza termica utile nominale non inferiore ai 10 kW. Rientrano tra gli impianti oggetto degli accertamenti e delle ispezioni quelli che usano la biomassa come vettore energetico, se ricompresi nella soglia di potenza sopra indicata.

Il servizio ha ad **oggetto** le seguenti attività:

- a) aggiornamento e gestione del catasto degli impianti termici di cui al presente contratto avvalendosi di apposito programma informatico;
- b) accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti ed inseriti dai manutentori o responsabili degli impianti afferenti il territorio sopra individuato;
- c) attivazione delle procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali rispetto all'accertamento;
- d) attivazione delle procedure finalizzate alle ispezioni previste dal D.P.R. n. 74/2013 tra cui:
 - d.1) individuazione degli impianti da sottoporre a ispezione;
 - d.2) comunicazione ai responsabili degli impianti dell'avviso di ispezione;
 - d.3) individuazione condivisa della data di effettuazione dell'ispezione;
 - d.4) effettuazione dell'ispezione con personale tecnico abilitato che risulti in possesso dei requisiti di cui all'allegato C del D.P.R. n. 74/2013 e art. 14 del DPGR

25/R;

- d.5) valutazione delle richieste di proroga dell'ispezione;
- d.6) attivazione delle procedure per le prescrizioni di adeguamento dell'impianto sul quale sono state riscontrate delle difformità;
- d.7) valutazione delle richieste di proroga straordinaria per i lavori di adeguamento, purché adeguatamente motivate;
- d.8) verifica dell'avvenuto adeguamento alle prescrizioni impartite ed eventuale segnalazione, in caso di esito negativo, alla CITTÀ METROPOLITANA per l'irrogazione delle sanzioni, mediante l'attivazione della procedura individuata dalla CITTÀ METROPOLITANA;
- e) attività di riscontro degli oneri previsti a carico dei responsabili degli impianti compreso il controllo dei pagamenti effettuati, i solleciti verso gli inadempienti e le eventuali segnalazioni alla CITTÀ METROPOLITANA dei mancati pagamenti per la loro messa a ruolo;
- f) risoluzione di controversie e reclami relative al servizio;
- g) attivazione e gestione di un numero verde informativo per i cittadini;
- h) Distribuzione alle ditte manutentrici operanti nel territorio di competenza della CITTÀ METROPOLITANA di Firenze dei bollini-ricevuta necessari alla riscossione del contributo di autodichiarazione dei responsabili degli impianti;
- i) Gestione di pagine web informative;
- l) Gestione di eventuali campagne informative;
- m) Gestione degli adempimenti di competenza della CITTÀ METROPOLITANA relativi al Titolo II della parte quinta del D.lgs. 52/2006;
- n) Verifica del corretto versamento da parte dei manutentori degli importi derivanti da autodichiarazioni;

2.1.1) Accertamenti documentali.

Gli accertamenti documentali saranno svolti su tutti i rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti presso la SOCIETA', nel periodo di vigenza del contratto, secondo le modalità previste nelle linee guida.

2.1.2) Criteri per l'esecuzione delle ispezioni.

I criteri per l'esecuzione delle ispezioni degli impianti termici sono quelli definiti dal DPGR 25/R, che vengono di seguito elencati.

Sono sottoposti ad ispezione a pagamento:

- a) tutti gli impianti termici soggetti agli obblighi di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica laddove questo non risulti pervenuto;
- b) gli impianti termici per i quali a seguito dell'accertamento documentale permangono, anche dopo la richiesta di adeguamenti tecnici e documentali, elementi di criticità;
- c) gli impianti termici per i quali l'ispezione avvenga su richiesta del responsabile dell'impianto;
- d) gli impianti per i quali, a seguito dell'accertamento documentale, permangono, anche dopo la richiesta di adeguamenti tecnici e documentali, elementi di criticità.

Sono sottoposti ad ispezione senza il contestuale obbligo del contributo, gli impianti per i quali risulta pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica in formato digitale corredato di bollino:

- a) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni due anni;
- b) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni quattro anni;
- c) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni quattro anni.

Sono sottoposti ad ispezione con il metodo a campione, senza il contestuale obbligo del contributo, gli impianti, per i quali risulta pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica, diversi da quelli di cui alle lettere a) b) e c) del paragrafo precedente. Il campione è determinato su base annuale mediante sorteggio ed è pari almeno al 5 per cento dei rapporti pervenuti, con priorità per gli impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni.

2.1.3) Numero di ispezioni oggetto del presente contratto.

Ai fini del presente Contratto il numero delle ispezioni che devono essere effettuate è il seguente, stimato sulla base di circa n. **50.000** autodichiarazioni pervenute per l'anno 2015 e di n. **70.000** autodichiarazioni stimate per l'anno 2016, per impianti aventi potenza nominale utile inferiore a 100 kW ubicati nei comuni di popolazione inferiore ai 40.000 abitanti della Città Metropolitana di Firenze (inclusi i comuni dell'Unione dei Comuni – Circondario Empolese Valdese, ad esclusione del Comune di Empoli).

Numero di impianti attivi alla data odierna, con generatore a fiamma, di potenza superiore ai 100 kW, pari a **1.654**, di cui 1.475 a gas, 120 a gasolio e 59 ad olio combustibile.

Da tutto ciò risultano i seguenti quantitativi di ispezioni da eseguire.

Per l'anno 2016, per gli impianti a generatore a fiamma (escluse le biomasse):

- autodichiarati fino a 100 kW, pari a n. **2.500** (5% dei controlli sui 50.000 autodichiarati dell'anno 2015);
- superiori a 100 kW a gas (25% degli impianti in catasto), pari a n. **370**;
- superiori a 100 kW a gasolio e olio combustibile (50% degli impianti in catasto), pari a n. **90**;

Oltre alle ispezioni di cui ai punti precedenti, sono da effettuarsi, nei limiti delle risorse economiche disponibili, le ispezioni a pagamento su tutti gli impianti per i quali sono previste, di cui al punto 2.1.2, che saranno quantificate esattamente a consuntivo.

Gli impianti a biomassa, quelli con gruppi frigoriferi/pompe di calore, teleriscaldamento e cogenerativi, e tutte le nuove tipologie soggette alla prima autodichiarazione (invio del rapporto di controllo di efficienza energetica e contestuale pagamento del contributo tramite il bollino) nel corso del 2016, non saranno oggetto di ispezione nel corso di tale anno, ma solamente sottoposte ad accertamento documentale.

2.1.4) Modalità di ispezione. Personale tecnico.

Le ispezioni andranno condotte secondo quanto previsto dal D.P.G.R. n. 25/r del 3.3.2015 e dalle linee guida, usando il rapporto di ispezione regionale.

Il tecnico ispettore deve presentarsi presso le abitazioni o l'edificio ove è ubicato l'impianto oggetto di ispezione munito dell'apposito tesserino di riconoscimento e

di copia della comunicazione di ispezione inviata al responsabile dell'impianto.

Al termine dell'ispezione, il tecnico ispettore rilascerà al responsabile dell'impianto la documentazione prevista dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 25/r del 3.03.2015.

2.1.5) Difformità riscontrate. Prescrizioni. Sanzioni.

Qualora, nel corso dell'ispezione, vengano riscontrate difformità rispetto a quanto prescritto dalla normativa vigente, l'ispettore indicherà nel rapporto di ispezione le opportune non conformità da sanare, entro un limite di tempo massimo pari a 90 giorni.

Nel caso di potenziale pericolo o di pericolo immediato, l'ispettore darà diffida all'uso dell'impianto, seguendo le procedure previste nelle linee guida.

Nel caso di diffida all'uso, l'impianto non potrà essere usato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza oppure dovrà essere dismesso.

Qualora successivamente allo scadere del termine fissato per l'intervento di adeguamento, non sia pervenuta nessuna comunicazione relativa all'esecuzione degli interventi prescritti, la SOCIETA' comunicherà, con cadenza mensile, nel rispetto del citato Regolamento Regionale e delle Linee guida, alla CITTÀ METROPOLITANA i nominativi dei titolari di impianti che, nei tempi concessi, non sono stati resi conformi per l'irrogazione delle relative sanzioni. Ai fini dell'esercizio dell'attività sanzionatoria riservata alla CITTÀ METROPOLITANA, la comunicazione di cui sopra dovrà contenere gli elementi necessari per la compilazione del verbale di contestazione della sanzione amministrativa o per la messa a ruolo dei mancati pagamenti con particolare riferimento al rapporto tecnico di ispezione ed al verbale di ispezione., nonché l'eventuale documentazione e corrispondenza intercorsa con il responsabile dell'impianto, comprese le ricevute A/R delle raccomandate

Al fine di poter verificare la realizzazione degli adeguamenti prescritti la SOCIETA' deve approntare un idoneo sistema di controlli, avvalendosi anche della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da rendersi secondo le modalità indicate nell'art. 38 dello stesso. Per le non conformità che non richiedono l'intervento di un manutentore (ovvero che non riguardano i

parametri della combustione/rendimento e che quindi richiedono il rilascio di nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica) è sufficiente che il responsabile dell'impianto presenti, per la messa a norma, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come da modello regionale contenuto nelle linee guida. Per i casi in cui occorra ripristinare i parametri della combustione/rendimento, occorre che sia corredata anche da rapporto di controllo di efficienza energetica. Laddove è riscontrata l'assenza o incompletezza della dichiarazione di conformità, questa ultima deve essere allegata, in copia, alla dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al punto precedente .

2.1.6) Informazione ai cittadini.

La SOCIETA' si impegna ad attivare e gestire, con un proprio operatore, negli orari di apertura degli uffici della SOCIETA' stessa, un numero cosiddetto "verde", presso il quale cioè il cittadino o l'utente può gratuitamente ottenere tutte le informazioni utili relative all'attività di ispezione degli impianti termici. Tale numero dovrà essere opportunamente divulgato alla cittadinanza.

La CITTÀ METROPOLITANA si impegna a pubblicizzare adeguatamente le nuove modalità di gestione del servizio pubblico di ispezione degli impianti termici.

La SOCIETA' si impegna, altresì, a fornire adeguata pubblicità ed informazione ai cittadini, sulle procedure di controllo necessarie ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici. Tale numero dovrà essere opportunamente divulgato alla cittadinanza.

2.1.7) Raccolta dati. Catasto degli impianti termici.

La SOCIETA' completa ed aggiorna il catasto degli impianti termici, mediante apposito software. La SOCIETA' si impegna ad effettuare gli interventi che si rendessero necessari per adeguare, aggiornare e rendere più funzionale lo strumento in questione.

Il catasto degli impianti termici comprende la banca dati completa relativa agli impianti esistenti, con l'indicazione almeno della tipologia dell'impianto, della sua ubicazione e della titolarità dello stesso, intesa quest'ultima con riferimento all'occupante o al proprietario dell'impianto ovvero al terzo responsabile, secondo

quanto previsto dall'art. 15 del D.P.G.R. n. 25/r del 3.03.2015.

Il catasto degli impianti termici deve, inoltre, contenere indicazioni relative agli impianti per i quali sia stato presentato o meno il rapporto di controllo di efficienza energetica, gli adempimenti relativi agli obblighi di contribuzione; deve riportare gli eventuali interventi di adeguamento prescritti ed eseguiti per gli impianti sottoposti a ispezione.

La SOCIETA' si impegna ad effettuare l'inserimento, la modifica o l'aggiornamento di qualsiasi dato entro e non oltre il mese successivo al ricevimento della relativa comunicazione.

Al termine dell'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto la SOCIETA' dovrà provvedere alla restituzione alla CITTÀ METROPOLITANA del catasto degli impianti termici completo di tutti gli aggiornamenti effettuati fino a tale data. La CITTÀ METROPOLITANA di Firenze dispone delle credenziali di accesso alla Banca Dati fornite dalla SOCIETA' alla direzione responsabile del Contratto di Servizio.

2.1.8) Rimborsi ai responsabili dell'impianto.

La SOCIETA' provvede a rimborsare, su istanza di parte, con tempestività, i cittadini che abbiano effettuato il pagamento di oneri non dovuti. Rientra tra i casi di rimborso il pagamento non dovuto:

- a titolo di autodichiarazione due volte nel corso della stessa campagna di controlli;
- a titolo di pagamento del controllo da parte di chi aveva già provveduto a presentare, correttamente e nei termini previsti, l'autodichiarazione;
- in ogni altro caso, accertato dalla SOCIETA'

Art. 2.2) Attività di riscossione per la CITTÀ METROPOLITANA delle entrate derivanti dalle attività di cui ai punti precedenti – Dettagli.

La SOCIETA' riscuote per conto della CITTÀ METROPOLITANA le seguenti somme che i cittadini versano a titolo di contribuzione per l'attività di ispezione degli impianti termici:

- contributo di autodichiarazione;
- controlli a pagamento, ovvero quelli relativi ad impianti per i quali non sia pervenuta l'autodichiarazione, ma risultando censiti, sono comunque soggetti alla ispezione ed al relativo pagamento.

La SOCIETA' dovrà altresì assicurare il controllo e la verifica in merito alla correttezza dei pagamenti dovuti all'Ente, procedendo a segnalare all'ente eventuali criticità onde consentire a quest'ultimo un tempestivo recupero del credito.

Tutti gli importi sopra indicati dovranno essere incassati dalla SOCIETA' su un conto corrente a ciò dedicato da comunicare alla CITTÀ METROPOLITANA di Firenze.

In conseguenza di tale attività sarà tenuta a riversare alla CITTÀ METROPOLITANA di Firenze con cadenza quindicinale le somme incassate per conto della CITTÀ METROPOLITANA di Firenze, al netto degli eventuali rimborsi effettuati di cui all'art. 2.1), relative all'esercizio dell'attività di ispezione degli impianti termici;

Anche in caso di risoluzione del contratto, tutte le somme incassate, riferite al presente contratto, verranno riversate rispettando le scadenze di cui sopra. Per quanto sopra l'Agenzia Fiorentina dell'Energia e per essa il suo legale rappresentante, viene individuata quale agente contabile assumendone le relative responsabilità.

Ciascun anno, entro il 15 del mese di gennaio, presenta la resa del conto che verrà parificato dal dirigente responsabile del contratto.

La rendicontazione, formulata mediante la previsione di appositi capitoli dedicati all'illustrazione dei dati ed al commento degli stessi, deve contenere, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- elenco dettagliato di tutte le somme introitate dalla SOCIETA', suddivise per tipologia e per modalità di riscossione, relative al mese per il quale è presentata la relazione medesima;
- l'ammontare delle somme da versare nelle casse della CITTÀ METROPOLITANA.

Al 30 giugno 2016 o alla diversa data di effettivo subentro da parte della Regione Toscana nel presente contratto, la Società produrrà:

- un elenco dettagliato delle somme introitate fino a tale data che sarà trasmesso alla CITTÀ METROPOLITANA ed alla Regione Toscana;

- l'ammontare delle somme che dovranno essere fatturate dalla Società a saldo delle attività svolte fino al 30 giugno 2016;
- l'ammontare delle eventuali somme che la società dovrà riversare alla CITTA' METROPOLITANA per l'attività svolta fino a tale data.

2.2.1) Contributo di autodichiarazione (bollino)

Per gli impianti ai quali il rapporto di controllo di efficienza energetica è trasmesso alla Città Metropolitana, mediante invio alla SOCIETA' secondo le modalità digitali, nei termini previsti, lo stesso deve essere correlato di un bollino (IVA compresa) così determinato:

Per impianti con generatore a fiamma:

- Potenza nominale utile fino a 35 kW €14,00 (Euro quattordici);
- Potenza nominale utile superiore a 35 kW fino a 100 kW €18,00 (Euro diciotto);
- Potenza nominale utile superiore a 100 kW fino a 350 kW €60,00 (Euro sessanta);
- Potenza nominale utile superiore a 350 €80,00 (Euro ottanta).

Impianti con macchine frigorifere o pompe di calore:

- Potenza nominale utile fino a 35 kW €10,00 (Euro dieci);
- Potenza nominale utile superiore a 35 kW e fino a 100 kW €12,00 (Euro dodici);
- Potenza nominale utile superiore a 100 kW €20,00 (Euro venti).

Teleriscaldamento:

- per ogni cento metri quadrati o frazione superiore di superficie utile dell'unità immobiliare/edificio €10,00 (Euro dieci).

Impianti cogenerativi:

- Potenza nominale utile fino a 100 kW €15,00 (Euro quindici);
- Potenza nominale utile superiore a 100 kW fino a 350 kW €20,00 (Euro venti);
- Potenza nominale utile superiore a 350 €30,00 (Euro trenta).

2.2.2) Ispezioni a pagamento

Il costo per le ispezioni a pagamento (IVA compresa) è in funzione della tipologia e potenza dell'impianto controllato, secondo le tariffe stabilite dalla Regione Toscana di

seguito riportati:

Per impianti con generatore a fiamma:

- Potenza nominale utile fino a 35 kW, pari a €.100,00 (Euro cento);
- Potenza nominale utile superiore a 35 kW fino a 100 kW, pari a €.130,00 (Euro centotrenta);
- Potenza nominale utile superiore a 100 kW fino a 350 kW, pari a €.190,00 (Euro centonovanta);
- Potenza nominale utile superiore a 350, pari a €.240,00 (Euro duecentoquaranta);
- per ogni generatore aggiuntivo €.50,00 (Euro cinquanta).

Impianti con macchine frigorifere o pompe di calore:

- Potenza nominale utile fino a 35 kW, pari a €. 80,00 (Euro ottanta);
- Potenza nominale utile superiore a 35 kW e fino a 100 kW, pari a €. 120,00 (Euro centoventi);
- Potenza nominale utile superiore a 100 kW, pari a €.180,00 (Euro centottanta).

Teleriscaldamento:

- per ogni cento metri quadrati o frazione superiore di superficie utile dell'unità immobiliare/edificio €.100,00 (Euro cento).

Impianti cogenerativi:

- Potenza nominale utile fino a 100 kW, pari a €. 140,00 (Euro centoquaranta);
- Potenza nominale utile superiore a 100 kW fino a 350 kW, pari a €.200,00 (Euro duecento);
- Potenza nominale utile superiore a 350 kW, pari a €.280,00 (Euro duecentottanta).

Art. 3 – Durata. Corrispettivi e pagamenti

Il presente contratto ha durata dalla data di stipula fino al 31.12.2016.

Entro il 30.06.2016 saranno svolte le attività di cui al presente contratto compatibili con il tempo a disposizione e le entrate da autodichiarazione, fermo restando che il subentro della Regione Toscana, in materia di controllo sugli impianti termici, così come previsto dalla Legge Regionale n. 22 del 3.3.2015, comporterà il subentro nel

presente contratto ed il completamento delle attività previste dal presente contratto.

I corrispettivi per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto sono così stabiliti:

- per l'anno 2016, pari a circa € 963.700,00 (iva compresa), comprese le ispezioni a pagamento, che vengono di seguito stimate e che saranno comunque conteggiate in relazione a quanto effettivamente realizzato.

Le somme sopra indicate sono ripartite in una quota fissa ed una quota variabile, quest'ultima funzione degli accertamenti documentali e delle ispezioni effettivamente svolte:

Quota fissa per l'anno 2016, da ripartirsi in parti uguali tra primo e secondo semestre:

€360.000,00

Quota variabile per l'anno 2016, dettaglio:

- Campagna informativa alla popolazione, da realizzarsi nel secondo semestre del 2016, che preveda almeno l'invio di un depliant informativo alla popolazione tramite posta non indirizzata, locandine e materiale informativo presso i comuni, ed eventuali ulteriori canali informativi, nei limiti delle risorse di seguito indicate (cifra esatta da stabilire a consuntivo) €50.000,00
- Spese per invio n. 2.000 raccomandate relative a controllo a campione/pagamento di impianti con potenzialità differenziata (€4,80 cad.) , da ripartirsi per il 20% per il primo semestre e per il 80% per il secondo semestre: (numero esatto da stabilire a consuntivo) €9.600,00
- Caricamento e gestione catasto per 70.000 autocertificazioni (pari a 12 mesi) a €0,50 cad., da ripartirsi in parti uguali tra primo e secondo semestre: (numero esatto da stabilire a consuntivo) €35.000,00
- Accertamento documentale di 70.000 autodichiarazioni a €1,00 cad. da ripartirsi in parti uguali tra primo e secondo semestre: (numero esatto da stabilire a consuntivo) €70.000,00
- Spese per invio raccomandata al 5% delle autodichiarazioni di cui sopra, a seguito di accertamento documentale (€4,80 cad.) da ripartirsi in parti uguali tra

primo e secondo semestre: (numero esatto da stabilire a consuntivo) €.16.800,00

- Costo per le ispezioni di impianti con potenzialità differenziata (comprese quelle a campione) come specificato al punto 2.1, da ripartirsi per il 20% per il primo semestre e per il 80% per il secondo semestre: (numero esatto da stabilire a consuntivo) €.309.800,00

Il costo per le ispezioni e a campione, è stato calcolato con gli stessi importi, stabiliti dalla Regione Toscana, per le ispezioni a pagamento a carico dei responsabili degli impianti, come definiti all' punto 2.2.

- Rimborsi spese per ispezioni non eseguite secondo la casistica di seguito riportata.

Considerate le modalità di compilazione del Catasto impianti termici e la relativa fonte dei dati, viene inoltre corrisposto una cifra pari a €25,00 (da intendersi IVA inclusa) a titolo di rimborso spese a seguito di controllo non effettuato a causa di:

- mancato rispetto dell'appuntamento e/o per assenza dell'utente pur correttamente avvertito con le modalità previste;
- Impianti che per tipologia, alimentazione e caratteristiche, non sono soggetti all'obbligo dell'effettuazione del controllo dell'efficienza energetica/ rapporto di prova combustione, in conformità alla normativa vigente;
- Impianti al momento disattivati o non attivati (edifici in costruzione/ristrutturazione o disattivazione volontaria) non risultanti tali in catasto;
- Impianti inseriti in ciclo produttivo;
- Impianti relativi a Responsabili ai quali è stata notificata con raccomandata a/r, la necessità dell'ispezione, ma che hanno espressamente rifiutato l'effettuazione della medesima e che abbia comportato l'attivazione del procedimento conseguente.

Per circa 500 rimborsi spese, da ripartirsi per il 20% per il primo semestre e per il

80% per il secondo semestre: (numero esatto da stabilire a consuntivo)

€.12.500,00

Oltre i suddetti compensi, saranno corrisposti gli importi per le ispezioni a pagamento, eseguite sugli impianti termici come previsto al punto a) dell'art.2.1.2 della presente convenzione agli stessi prezzi unitari (a carico dei responsabili degli impianti) previsti per le ispezioni a pagamento Per almeno 1.000 ispezioni, da ripartirsi per il 20% per il primo semestre e per il 80% per il secondo semestre: (numero esatto da stabilire a consuntivo, in relazione agli impianti non dichiarati presenti in catasto ed agli altri caso di ispezioni onerosa previsti dalla normativa regionale)

€.100.000,00

Tali compensi saranno corrisposti sulla base di idonea documentazione comprovante l'avvenuta effettuazione delle prestazioni (rapporti di ispezione e rapporti di mancata ispezione, in formato digitale, con copia cartacea presso gli uffici della SOCIETA') ed a seguito di emissione di regolare fattura.

Laddove in fase di rendicontazione finale le attività svolte risultino inferiori o superiori a quelle programmate, il corrispettivo sarà determinato dal valore delle attività effettivamente svolte.

La fatturazione avverrà mensilmente, suddividendo la quota fissa in parti uguali per ciascun mese/fattura e la quota variabile in relazione a quanto effettivamente realizzato.

Mensilmente dovrà essere presentata la rendicontazione come previsto al precedente art. 2.2), riferita al mese antecedente, formulata mediante la previsione di appositi capitoli dedicati all'illustrazione dei dati ed al commento degli stessi, contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- l'attività svolta;
- il numero di rapporti di controllo di efficienza energetica inseriti o pervenuti;
- il numero degli accertamenti documentali effettuati e l'eventuale attività successiva;
- il numero delle ispezioni effettuate suddivise per tipologia;
- il numero e le tipologie delle difformità riscontrate;

- il numero di impianti visitati dall'ispettore, che per tipologia, alimentazione e caratteristiche, non sono soggetti all'obbligo dell'effettuazione del controllo dell'efficienza energetica/ rapporto di prova combustione, in conformità alla normativa vigente;
- il numero di impianti al momento disattivati o non attivati (edifici in costruzione/ristrutturazione o disattivazione volontaria);
- il numero di impianti inseriti in ciclo produttivo;
- il numero di impianti relativi a Responsabili ai quali è stata notificata con raccomandata a/r o con le altre modalità previste dalle linee guida, la necessità dell'ispezione, ma che hanno rifiutato l'effettuazione della medesima e che abbia comportato l'attivazione del procedimento conseguente;
- il numero e le tipologie degli adeguamenti non realizzati e soggetti, quindi, a sanzione;
- il numero e le tipologie dei rimborsi richiesti, con l'indicazione di quelli accolti e di quelli respinti;
- il numero e le tipologie degli oneri non corrisposti, comunicati alla CITTÀ METROPOLITANA per la messa a ruolo;
- il numero delle ispezioni rifiutate;
- il numero e le tipologie delle ispezioni onerose;
- il numero e la natura dei reclami e delle controversie sorte nello svolgimento del servizio, risolte o in corso di risoluzione;
- le attività promozionali effettuate di cui ai punti i) e l) dell'art. 2.1);

Art. 4 – Idoneità della struttura sociale

La SOCIETA' garantisce di disporre di risorse e professionalità idonee allo svolgimento della presente attività contrattuale.

La SOCIETA' si impegna ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro del settore servizi e commercio ed agli accordi sindacali vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti

dei lavoratori.

La CITTÀ METROPOLITANA può mettere a disposizione della SOCIETA' propri locali e risorse sulla base di specifici accordi.

Art. 5 – Vigilanza e controllo della CITTÀ METROPOLITANA sulla SOCIETA'

La vigilanza ed il controllo di cui al presente articolo sono di competenza del dirigente responsabile del contratto.

Eventuali, sporadiche e marginali collaborazioni richieste alla SOCIETA' da dirigenti diversi da quello responsabile del contratto dovranno previamente essere comunicate e concordate con lo stesso. Tali collaborazioni, che dovranno sempre rientrare nelle finalità della SOCIETA' ed essere attivate nel rispetto dei vincoli normativi previsti per la stessa, dovranno essere anche oggetto di un'apposita contrattazione da parte del dirigente richiedente e sarà inquadrata come atto aggiuntivo al contratto di servizio principale.

Oltre a quanto previsto dall'art. 17 dello statuto della SOCIETA', la CITTÀ METROPOLITANA potrà verificare i livelli di efficienza nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto da parte della SOCIETA' attivando le opportune forme di controllo per verificare, singolarmente ed autonomamente, che la SOCIETA' adempia integralmente e puntualmente alle obbligazioni contrattuali scaturenti dal presente contratto, assunte nei confronti del medesimo Ente anche ai fini dell'attivazione della procedura di cui all'articolo 6.

La CITTÀ METROPOLITANA potrà chiedere ulteriori chiarimenti alla SOCIETA' su questioni, tecniche ed organizzative, attinenti alle attività svolte. La SOCIETA' entro trenta giorni dalla richiesta, mette a disposizione della CITTÀ METROPOLITANA tutti i dati e le informazioni richieste.

La CITTÀ METROPOLITANA potrà effettuare in qualsiasi momento visite ed ispezioni nei locali della SOCIETA' ove saranno svolte le attività oggetto del presente contratto.

Entro il 15 luglio 2016 la SOCIETA' presenta alla CITTÀ METROPOLITANA ed al Dirigente titolare del presente contratto una relazione, che illustri

dettagliatamente, con riferimento al primo semestre trascorso, l'andamento economico-finanziario, una relazione sull'attività svolta, l'eventuale ricorso al mercato esterno (precisando il tipo di attività, modalità di affidamento e relativi importi), la gestione e organizzazione della forza lavoro (personale e collaboratori, nonché incarichi a partita iva, avendo cura di precisare modalità di selezione e relativa spesa), nonché una previsione di bilancio al 31 dicembre del medesimo anno.

Entro il 15 gennaio del 2017 la SOCIETA' presenta alla CITTÀ METROPOLITANA ed al Dirigente titolare del presente contratto una relazione, che illustri dettagliatamente, con riferimento all'intero anno trascorso, un'ipotesi non ufficiale di bilancio che evidenzii i probabili scostamenti rispetto a quello preventivo, una relazione sull'attività svolta, l'eventuale ricorso al mercato esterno (precisando il tipo di attività, modalità di affidamento e relativi importi), la gestione e organizzazione della forza lavoro (personale e collaboratori, nonché incarichi a partita iva, avendo cura di precisare modalità di selezione e relativa spesa).

Come previsto dall'art. 12 dello statuto, la SOCIETA' presenta, unitamente al bilancio, un piano annuale di attività con l'indicazione del relativo fabbisogno di personale nonché dei necessari beni e servizi da acquisire all'esterno.

Art. 6 – Procedura di contestazione dell'inadempimento

Fatto salvo quanto previsto all'Art. 2.1), qualora, anche in occasione delle verifiche di cui al precedente articolo, venga accertato il mancato rispetto degli obblighi previsti nel presente contratto imputabile direttamente alla SOCIETA' e quindi non dipendente da cause esterne o di forza maggiore, viene attivata la seguente procedura:

- la CITTÀ METROPOLITANA contesta tempestivamente alla SOCIETA' la violazione riscontrata con riferimento alle funzioni di propria titolarità;
- la SOCIETA', entro cinque giorni dalla data di ricevimento della diffida, provvede a rimuovere la situazione di inadempimento o, diversamente, invia le proprie controdeduzioni;
- nel caso quest'ultime non siano ritenute soddisfacenti o fondate, o la SOCIETA' non fornisca alcuna controdeduzione, verrà applicata una penale pari ad € 100,00 per

ogni giorno di ritardo dalla diffida. La CITTÀ METROPOLITANA valuta comunque le eventuali ulteriori misure da intraprendere nei confronti della SOCIETA' anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal successivo articolo 12.

Art. 7 – Obblighi della SOCIETA'

Nel rispetto di quanto contenuto nelle “Direttive per la disciplina del controllo analogo nelle SOCIETA' partecipate in-house”, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 152 del 29.11.2013, che formano parte integrante del presente contratto di servizi e di cui le parti dichiarano di averne preso piena conoscenza ed a cui dichiarano di volersi confermare, la SOCIETA' contraente è obbligata a:

- rispettare gli indirizzi operativi e strategici formulati dall'Amministrazione all'organo amministrativo societario
- sottoporre, in via preventiva, all'esame dell'Amministrazione (e degli altri soci pubblici in caso di “in-house” frazionato) le decisioni societarie più importanti (in particolare quelle inerenti il personale, gli appalti, gli incarichi ed il Bilancio);
- consentire al Dirigente titolare del Contratto di servizio o suo delegato l'accesso ai locali dove viene svolta l'attività e mettere a disposizione i dati richiesti fornendo la collaborazione necessaria al compimento di un'efficace verifica per l'espletamento del “controllo analogo”;
- segnalare tempestivamente al Dirigente titolare del Contratto di Servizio ed al Dirigente dei Servizi Finanziari in ordine a possibili squilibri economico-finanziari societari che possono avere ricadute negative sul bilancio dell'ente;
- trasmettere al Dirigente titolare del Contratto di Servizio ed al Dirigente dei Servizi Finanziari i dati e documenti necessari per la predisposizione del prospetto di conciliazione crediti/debiti e del Bilancio consolidato;
- fornire al Dirigente titolare del contratto di servizio i dati necessari per la redazione dei report sulla gestione, con cadenza almeno semestrali, evidenziando:
 - il livello quantitativo e qualitativo dei servizi prestati tenendo conto degli standard stabiliti nel Contratto di Servizio,
 - i costi sostenuti nei vari settori o aree di attività ed i costi generali della SOCIETA',

- la segnalazione di eventuali scostamenti rispetto a quanto preventivato in Bilancio;
- ottemperare tempestivamente alle disposizioni ed ai rilievi formulati da parte degli organi dell'Amministrazione e del Dirigente titolare del Contratto di Servizio preposto al controllo;
- assicurare la tempestiva adozione delle misure correttive indicate dall'Ente in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e per garantire la regolarità, l'efficacia e la qualità dei servizi gestiti;
- adottare, ove ancora non sia stato provveduto, il Regolamento per il reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi;
- trasmettere, con cadenza almeno annuale, l'organigramma con l'indicazione dell'impiego delle risorse umane e strumentali nei vari settori o aree di attività corrispondenti agli affidamenti derivanti dal Contratto di Servizio;
- effettuare gli acquisti di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 163/2006, in particolare quelle di cui al titolo I, parte II, nonché quelle della Parte I, VI e V in relazione ai contratti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 28 del Codice dei Contratti;
- rispettare gli obblighi imposti anche alle SOCIETA' partecipate dal D. Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza;

Art. 8 – Responsabilità e copertura assicurativa

La SOCIETA' è l'unica responsabile delle attività ad essa affidate con il presente contratto e di quanto ad esse attinente e connesso sotto il profilo giuridico, tecnico economico e finanziario.

La SOCIETA' si impegna a tenere indenne e sollevata la CITTÀ METROPOLITANA, da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi in dipendenza o conseguenza della negligente esecuzione del presente contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa.

La SOCIETA' si obbliga ad approntare e mantenere per tutta la durata di efficacia del presente contratto adeguate coperture assicurative in relazione alle responsabilità

sopra indicate. In particolare, SOCIETA' dovrà costituire, tramite primaria compagnia assicurativa, una polizza assicurativa congrua a copertura dei danni qui di seguito indicati, che si verifichino in tutto il periodo di efficacia del presente contratto:

- a. danni cagionati a persone e cose per fatto e colpa della SOCIETA', in conseguenza o in connessione con l'esecuzione del presente contratto;
- b. danni che la SOCIETA' sia tenuta a risarcire quale civilmente responsabile verso i dipendenti, consulenti, clienti e fornitori, per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza di fatti colposi ascrivibili alla SOCIETA' o a suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c.;
- c. danni recati a persone o cose e di cui la SOCIETA' sia tenuta a rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge, provocati in dipendenza dell'esercizio delle funzioni o comunque nei luoghi di esercizio delle stesse;
- d. danni recati a persone o cose e di cui la CITTÀ METROPOLITANA sia tenuta a rispondere quale civilmente responsabili ai sensi di legge, provocati in conseguenza o in connessione con l'esecuzione del presente contratto;

Art. 9 – Divieto di cessione del contratto

LA SOCIETA' non potrà, sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il presente contratto, né farlo eseguire per interposta persona. La SOCIETA' potrà tuttavia avvalersi, sotto sua esclusiva responsabilità, di terzi soggetti per l'esecuzione di talune delle attività affidate, nei limiti e nel rispetto delle normative vigenti in materia di incarichi per le SOCIETA' pubbliche.

Art. 10 – Proprietà

Tutta la documentazione, le relazioni e quanto altro eventualmente realizzato dalla SOCIETA' nell'ambito dei servizi oggetto del presente contratto sono di proprietà della CITTÀ METROPOLITANA e a disposizione della SOCIETA' previa autorizzazione degli uffici competenti.

Tutte le banche dati eventualmente messe a disposizione di, realizzate da, o aggiornate dalla SOCIETA' per conto della CITTÀ METROPOLITANA, sono e rimangono di proprietà esclusiva della CITTÀ METROPOLITANA, a cui dovranno essere

riconsegnate al termine dell'affidamento delle attività oggetto del presente contratto

Art. 11 – Riservatezza

La SOCIETA' si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie non di pubblico dominio acquisite nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto. Le notizie relative alle attività della CITTÀ METROPOLITANA venute a conoscenza del personale della SOCIETA' e le informazioni che transitano attraverso le documentazioni cartacee o su supporto informatico, non debbono in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né utilizzate da parte della SOCIETA' o da parte di chiunque collabori alle sue attività per finalità diverse da quelle contemplate nel presente contratto, né debbono essere trasportati in altri apparati se non appartenenti alla CITTÀ METROPOLITANA stessa.

La SOCIETA' si impegna a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di natura riservata di cui verranno a conoscenza in conseguenza della partecipazione alle attività da svolgere per conto della CITTÀ METROPOLITANA vengano considerati riservati e come tali trattati.

Al contempo anche la CITTÀ METROPOLITANA si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscano all'organizzazione d'impresa della SOCIETA' ovvero ai sistemi di produzione di servizi, acquisiti anche in relazione alle attività di controllo previste dal presente contratto.

La SOCIETA' è tenuta al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e sensibili nonché dagli allegati al citato decreto sull'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali e a tal fine individua un Responsabile del trattamento dei dati e gli incaricati del trattamento dei dati medesimi, nonché gli amministratori di sistema e li comunicherà tempestivamente all'Ente, oltre a garantirne idonea trasparenza.

La SOCIETA' è tenuta ad assumere le misure di sicurezza necessarie, sia all'interno della propria organizzazione che nel caso in cui si avvalga di soggetti terzi

per l'esecuzione di taluni servizi, soggetti che dovranno adottare analoghe misure di sicurezza, cura e protezione di dati, informazioni, software e quant'altro inerente l'attività da svolgere. A tal fine la SOCIETA' si assume la responsabilità di predisporre nei suoi eventuali futuri rapporti con soggetti terzi, protocolli di sicurezza a presidio della sicurezza e riservatezza di dati.

La SOCIETA' fornisce ai soggetti interessati idonea informativa sul trattamento dei dati e consente agli stessi tutti i diritti relativi.

Art. 12 – Recesso e risoluzione

Le parti si danno reciprocamente atto che la CITTÀ METROPOLITANA potrà recedere anticipatamente dal contratto, anche parzialmente, con preavviso non inferiore a 15 giorni a seguito della decisione politico amministrativa di gestire con diverse modalità organizzative il servizio di cui al presente contratto. In caso di recesso la SOCIETA' sarà tenuta inoltre a regolare entro un mese dal recesso tutte le partite debitorie e creditorie nei confronti dell'ente. In caso di recesso anticipato sarà dovuto alla SOCIETA' esclusivamente il corrispettivo del servizio espletato senza alcun indennizzo.

La CITTÀ METROPOLITANA di Firenze potrà chiedere la risoluzione del contratto, nonché il risarcimento dei relativi danni, in caso di ripetute violazioni delle obbligazioni derivanti dal presente contratto e che costituiscano grave inadempimento.

In caso di cessazione delle competenze dell'Ente, il contratto proseguirà con i soggetti istituzionali previsti dalla legge per l'esercizio delle competenze di cui si tratta.

In ogni caso, laddove si verificano le sopracitate ipotesi, la SOCIETA' si impegna a consegnare alla CITTÀ METROPOLITANA gli eventuali documenti od elaborati eventualmente realizzati per lo svolgimento delle attività previste nel presente contratto nello stato in cui si trovano alla data di revoca e a restituire eventuali banche dati acquisite per lo svolgimento dei servizi.

Art. 13 – Controversie e foro competente

Le PARTI si impegnano alla reciproca massima collaborazione promuovendo anche

riunioni di lavoro congiunte tra gli uffici interessati alle tematiche in discussione.

In caso di controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, si procederà ad un esame delle medesime mediante apposita riunione congiunta tra SOCIETA' e CITTÀ METROPOLITANA .

Ove permanga tale controversia le PARTI decideranno in merito all'eventuale ricorso al giudice ordinario, convenzionalmente stabilito nel Foro di Firenze.

Art. 14 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni ufficiali previste dal presente contratto dovranno essere inviate, tramite PEC o, in casi di estrema urgenza, tramite fax, agli indirizzi sotto indicati. Ogni variazione dei medesimi deve essere tempestivamente comunicata alle controparti:

1. per la SOCIETA' alla sede legale della SOCIETA' (Viale Belfiore, 4 - 50144, Firenze) all'attenzione dell'Organo Amministrativo,

PEC: susannaseminara@pec.firenzenergia.it, Fax: 055216965;

2. per la CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE alla sede legale (Palazzo Medici Riccardi – via Cavour, 9 - 50123, Firenze) all'attenzione del Dirigente Personale Provveditorato e Partecipate, dott.ssa Laura Monticini

PEC: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it;

La CITTÀ METROPOLITANA e la SOCIETA' provvederanno a comunicarsi reciprocamente i propri referenti interni per la gestione operativa delle attività oggetto del presente contratto ed ogni variazione, rispetto a quanto indicato all'art. 2, in merito ai nominativi dei vari responsabili tecnici.

Art. 15 – Registrazione

IL presente atto, redatto in originale, verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 - 2° comma e 40 del D.P.R. 131/86 a cura e a spese della parte richiedente.

Le spese di bollo sono a carico della SOCIETA'.

Art. 16 – Clausole generali e norme di rinvio

La SOCIETA' è obbligata a rispettare tutte le norme vigenti per le SOCIETA' pubbliche in materia di procedimento amministrativo, tracciabilità, reclutamento

del personale, incarichi professionali, appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché tutte le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di amministrazione digitale. La SOCIETA' si obbliga altresì all'applicazione dei Contratti collettivi di lavoro, di previdenza, assistenza e assicurazione contro gli infortuni.

Il presente contratto potrà essere modificato per una o più clausole in esso contenuto, dietro presentazione di richiesta scritta anche di una delle parti e previo accoglimento espresso delle parti contraenti.

Ai sensi dell'art. 10bis della L.R. 22/2015 è previsto il subentro della Regione Toscana nel presente contratto con decorrenza dal 1/07/2016. La Città Metropolitana di Firenze e la Società restano comunque obbligate a garantire la funzionalità del servizio fino alla data di effettiva operatività del subentro.

La Società è tenuta a fornire sia alla Città Metropolitana di Firenze che alla Regione Toscana tutta la documentazione e le informazioni che si renderanno necessarie per evitare contenziosi in ordine a tale subentro.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia di servizi pubblici e SOCIETA' pubbliche nonché alle norme del Codice Civile che regolano l'attività contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze, li 2016

Per la CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Dott.ssa Laura Monticini

Per l'Agenzia Fiorentina per l'Energia s.r.l.

Dott. Sergio Gatteschi

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, la SOCIETA' dichiara di conoscere e di accettare espressamente gli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15 del presente contratto.

Per la CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Dott. ssa Laura Monticini

Per l'Agenzia Fiorentina per l'Energia

s.r.l. Dott. Sergio Gatteschi

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze"



ESERCIZIO 2016

CONTO GIUDIZIALE

ENTRATE



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Esercizio 2016

AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA s.r.l.

Modello n. 21
per province, comuni, comunità montane,
unioni di comuni e città metropolitane

Incassi effettuati sui c/c dedicati intestati ad Agenzia Fiorentina per l'Energia Srl - L'Agenzia è agente contabile della Città Metropolitana

PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
	IMPORTO	data versamento	riferimenti bonifico	
INCASSI IMPIANTI TERMICI GENNAIO 2016	€ 119.037,52	25/04/2016	id.flusso	14613372547511IIRDEF
INCASSI IMPIANTI TERMICI FEBBRAIO 2016	€ 145.405,50	26/04/2016	id.flusso	146166568916727FUDEF
INCASSI IMPIANTI TERMICI MARZO 2016	€ 93.154,00	23/05/2016	id.flusso	146375565455230C7DEF
INCASSI IMPIANTI TERMICI APRILE 2016	€ 85.156,02	08/06/2016	id.flusso	1465311307415106QDEF
INCASSI IMPIANTI TERMICI MAGGIO 2016	€ 69.790,00	14/06/2016	id.flusso	14658265813210CAKDEF
INCASSI IMPIANTI TERMICI GIUGNO 2016	€ 91.882,00	07/07/2016	id.flusso	14666939519530M3CDEF id.flusso 14666943072320MMGDEF id.flusso 14678859774021GD8DEF
TOTALE.....	€ 604.425,04			

Pr. Rodolfo Cbute



L'AGENTE CONTABILE
Leg. P. G. G. G. G.
AGENZIA P. C. S. R. L. S. P. A. per
ENERGIA S. r. l.
Viale Belfiore, 4
50144 FIRENZE
P.IVA 05081900481

Firenze, 9 Gennaio 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Laura Monticini
Dott.ssa Laura Monticini



ESERCIZIO 2016

ATTO DI APPROVAZIONE

DEL RENDICONTO



Determinazione Dirigenziale

N. 62 del 17/01/2017

Classifica: 002.14

Anno 2017

(6770196)

<i>Oggetto</i>	APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE RELATIVO AGLI INCASSI IMPIANTI TERMICI ANNO 2016 (1.1.2016-30.6.2016) ELABORATO DALL'AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA SRL
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PARTECIPATE
<i>Riferimento PEG</i>	86
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Dr.ssa Laura Monticini
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PARTECIPATE

SABCA

Il Dirigente / Titolare P.O.

RICHIAMATI

- la legge, n. 10/1991 “*Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;*”
- il D.P.R., n. 412/1993 “*Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10*” e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 39/2005 e s.m.i. che all’art. 3 bis delega le Province ad effettuare i controlli necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione nel territorio dei comuni aventi popolazione inferiore a 40.000 abitanti;
- il D.Lgs. n. 192/2005 “*Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in*

edilizia.” e s.m.i.;

- il D.L. 63/2013“*Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione Europea.....*”, e le modifiche da questo apportate al citato D.L.gs. 192/2005;
- il D.P.R. 74/2013 “*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici*” che ha introdotto delle modifiche al quadro normativo in tema di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 25/R del 3.3.2015 con il quale è stato emanato il “*Regolamento Regionale di attuazione dell’articolo 23 sexies della L.R. 25 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici*”;
- la delibera della Giunta Regionale n. 1228 del 12.12.2015 con la quale sono state approvate le “*Linee guida regionali di attuazione dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 23 sexies della legge Regionale 24 febbraio 2015, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici*”;
- la delibera della Giunta Regionale n. 1300 del 29.12.2015 con la quale sono stati approvati i “*Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionale in materia di controllo degli impianti termici*” e definiti gli importi dei contributi per i costi dei controlli;

RICORDATO che:

- con deliberazione C.P. n. 132 del 24/7/2000 la Provincia di Firenze, cui dal 1^o gennaio 2015 è subentrata la Città Metropolitana di Firenze per effetto del riordino recato dalla L. 56/2014, ha partecipato alla costituzione dell’Agenzia Fiorentina per l’Energia s.r.l. al fine di migliorare la gestione della domanda di energia mediante la promozione dell’efficienza energetica, migliorare la protezione dell’ambiente e favorire un migliore utilizzo delle risorse energetiche locali;
- con deliberazione C.M. n. 46 del 15.6.2016 è stato approvato il nuovo statuto della società;

CONSIDERATO che:

- con la Legge Regionale Toscana n. 22/2015 è stato disposto il subentro a titolo gratuito della Regione Toscana nelle quote di partecipazione di società ed enti svolgenti attività di controllo degli impianti termici, tra cui figura anche la società Agenzia Fiorentina per l’Energia srl, con decorrenza 1.7.2016;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 190 del 16.3.2016 sono stati approvati gli indirizzi

operativi per il subentro nei contratti di servizio stipulati con le società che esercitano le suddette attività, richiedendo che i contratti di servizio delle medesime società siano adeguati alla normativa regionale in tempo utile ed abbiano una durata almeno fino al 31.12.2016;

TENUTO CONTO che:

- per la gestione del servizio di verifica degli impianti termici alle norme vigenti, la Città Metropolitana di Firenze, in qualità di socio di maggioranza, ha affidato, con determinazione dirigenziale n. 655 del 4.5.2016, *in house providing* alla società Agenzia Fiorentina per l'Energia s.r.l. tale attività, approvando il relativo contratto di servizio con durata fino la 31.12.2016, tenendo conto degli indirizzi impartiti dalla Regione Toscana con la citata DGRT n. 190/2016, avuto riguardo in particolare alla durata da quest'ultima richiesta ed al subentro della Regione in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti da tale contratto a far data dall'1.7.2016;
- in data 19.5.2016 è stato stipulato il contratto di servizio rep. 139/2016;
- con decorrenza 1.7.2016 in base a quanto disposto dalla normativa regionale, spettano alla Regione Toscana tutte le entrate derivanti dal contratto di servizio con la società in parola;

RICORDATO che all'art. 2.2 "Attività di riscossione per la Città Metropolitana delle entrate derivanti dalle attività di cui ai punti precedenti- Dettagli" del contratto di servizi sottoscritto è previsto che la società riscuote per conto della Città Metropolitana le seguenti somme che i cittadini versano a titolo di contribuzione per l'attività di verifica degli impianti termici:

- contributo biennale di autocertificazione;
- controlli a pagamento, ovvero quelli relativi ad utenti che non hanno versato il contributo biennale di autocertificazione, ma risultando censiti, sono comunque soggetti la verifica ed al relativo pagamento;

RICODATO INOLTRE che:

- le somme devono essere incassate dalla società su un conto corrente a ciò dedicato da comunicare alla Città Metropolitana di Firenze;
- la società è tenuta alla rendicontazione e riversamento alla Città Metropolitana di Firenze con cadenza quindicinale, delle somme incassate per conto dell'Ente medesimo. Anche in caso di risoluzione del contratto, le somme incassate per conto della Città Metropolitana verranno rendicontate e riversate rispettando la cadenza quindicinale di cui sopra;

VISTA la nota prot. n. 0279079/2012 con la quale l'Agenzia Fiorentina ha comunicato, come previsto dal contratto stipulato, i numeri di conto c/c postali sui quali vengono incassate le somme per conto della Città Metropolitana di Firenze:

- c/c 72322282 per contributo biennale di autocertificazione,
- c/c 72443914 per i controlli sugli impianti termici a pagamento.

RILEVATO che sulla base di quanto sopra evidenziato l'Agenzia Fiorentina per l'Energia viene individuata quale agente contabile assumendone le relative responsabilità, pertanto ciascun anno, entro il 15 gennaio deve presentare la resa del conto all'Ente che verrà parificato dal dirigente responsabile del contratto;

VISTA la nota inviata dall'Agenzia Fiorentina per l'Energia srl prot. n. 0001377PG/2017 con la quale trasmette il modulo resa del conto per l'anno 2016, relativo al periodo 1.1.2016 – 30.6.2016;

DATO ATTO che:

- al fine di procedere all'approvazione del conto della gestione inviato dalla società Agenzia Fiorentina per l'Energia s.r.l. si è provveduto ad effettuare alcuni controlli a campione al fine di verificare che le somme incassate dalla società in parola siano state tutte riversate nelle casse dell'Amministrazione ed in particolare:
 - si è provveduto ad associare l'importo derivante dalla somma di tutti gli importi accreditati sul conto corrente nel periodo esaminato ed indicati nella movimentazione mensile con l'importo indicato nel prospetto di rendicontazione inviato dalla Società del medesimo periodo e conto corrente:
 - si è verificato che tale somma risulti riversata ed accertata sul capito 697/4 del bilancio dell'ente;
- le verifiche effettuate hanno avuto esito positivo;

VISTO pertanto il Conto della gestione dell'agente contabile, come da modello riepilogativo per i conti degli agenti che curano la riscossione delle entrate dell'Ente, elaborato dall'agente contabile Agenzia Fiorentina per l'Agenzia srl, in cui sono elencati gli importi riscossi relativi agli impianti termici nel periodo 1.1.2016 – 30.6.2016, con riportato per ciascun mese l'incasso effettuato, la data dei versamenti a favore dell'Ente ed il CRO di ciascun bonifico, per un importo complessivo pari ad € 604.425,04;

PRECISATO che tali somme risultano accertate ed incassate nel bilancio della Città Metropolitana di Firenze al capitolo 697 art. 4, per l'importo di € 604.425,04 con accertamento n. 92/2016;

VISTI:

- il Regolamento di Contabilità della Provincia di Firenze che, per quanto previsto nelle disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana approvato con deliberazione della Conferenza Metropolitana n.1/2014, continua ad essere applicato nelle more dell'adozione di regolamento proprio di tale nuovo ente;
- l'Atto del Sindaco Metropolitan n. 88 del 30.12.2015 con il quale è stata approvata la nuova macrostruttura dell'ente;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 69 del 31.12.2015 con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di Dirigente della nuova Direzione "Personale, Provveditorato e Partecipate";
- l'Atto Dirigenziale n. 149 del 3.2.2016 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l'incarico inerente le funzioni di supporto, di raccordo e facilitazione delle strutture regionali avulse nonché delle strutture regionali subentrate in materia di energia;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'art. 107 e ravvisata la propria competenza in merito

DETERMINA

- 1) di approvare il Conto della gestione dell'agente contabile elaborato dall'agente contabile Agenzia Fiorentina per l'Agenzia srl P.I. 05081900481, in cui sono elencati gli importi riscossi relativi agli impianti termici nel periodo 1.1.2016 – 30.6.2016, con riportato per ciascun mese l'incasso effettuato, la data dei versamenti a favore dell'Ente ed il CRO di ciascun bonifico, per un importo complessivo pari ad € 604.425,04, allegato parte integrante al presente atto;
- 2) di precisare che con decorrenza 1.7.2016 le funzioni relative al controllo sugli impianti termici e quindi le relative entrate sono state assunte dalla Regione Toscana, ai sensi della LRT 22/2015;
- 3) di dare atto che responsabile del procedimento è la sottoscritta, Dirigente della Direzione Personale, Provveditorato e Partecipate;

di inoltrare il presente atto, ai sensi dell'art. 233 del D.lgs 267/2000, ai Servizi Finanziari dell'Ente ai fini della trasmissione agli Organi Competenti;

**MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE
PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO
PARTECIPATE**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”



ESERCIZIO 2016

PARIFICAZIONE

CONTABILE



Si attesta la parificazione della resa del conto dell'Agente contabile per la riscossione
 Agenzia Fiorentina per l'Energia Srl, per l'anno 2016, con le scritture contabili dell'Ente.

Importo incassato a dicembre 2015 e riversato a gennaio 2016
 acc. 92/2016 - ordinativo 144/2016 € 19.651,00
 (vedi conto giudiziale anno 2015)

RIEPILOGO DEGLI INCASSI E DEI VERSAMENTI ANNO 2016

mese	Importo		Estremi Ordinativi cap 697/4 acc. 92/2016
	Importo Dovuto	Versato	
Gennaio	€ 119.037,52	€ 119.037,52	n. 2644/2016
Febbraio	€ 145.405,50	€ 145.405,50	n. 2670/2016
Marzo	€ 93.154,00	€ 93.154,00	n. 3213/2016
Aprile	€ 85.156,02	€ 85.156,02	n. 3491/2016
Maggio	€ 69.790,00	€ 69.790,00	n. 3667/2016
Giugno	€ 91.882,00	€ 91.882,00	n. 3855 - 4151 /2016
TOTALI 2016	€ 604.425,04	€ 604.425,04	

Periodo 01-01-2016 / 30-06-2016 acc. 92/2016
 q.p. ACCERTAMENTO cap 697 art4 rif. N. 92/2016 € 604.425,04

Visto per la parificazione
 Il Dirigente del Servizio Finanziari
 (Dr. Roberto)



